

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i diritti e le pari opportunità Donatella Linguiti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

La senatrice **BINETTI** (*Ulivo*) rileva preliminarmente che lo Stato, pur non potendo proibire le scelte private di coloro che accedono a forme di unione alternative al matrimonio, non può dare loro riconoscimento pubblico.

L'oratrice ritiene che dalle numerose proposte di legge sulla disciplina delle coppie di fatto, presentate nel corso della XIV legislatura, si può comprendere da una parte la delusione di quanti hanno ritenuto il disegno di legge di iniziativa governativa un arretramento sul piano del riconoscimento delle coppie di fatto, dall'altra - nello stesso tempo - il traguardo cui i fautori dei disegni di legge sulle unioni civili desiderano raggiungere.

Dopo aver ricordato che nel programma dell'Unione era contenuto il riconoscimento dei diritti individuali delle persone che convivono, e non il riconoscimento pubblico delle coppie, ritiene che occorra riconoscere diritti individuali senza creare nuovi istituti giuridici, anche se talune coppie di conviventi, soprattutto omosessuali, pretendono che un'eventuale legge conferisca dignità sociale alla loro unione legittimandola pubblicamente. L'oratrice ribadisce che non è in gioco una diversa dignità sociale tra persone sposate e conviventi e che per tutelare l'uguale dignità sociale di tutti, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, non bisogna approvare leggi che parifichino relazioni tra loro eterogenee. La tutela della dignità sociale è una diretta conseguenza del rispetto che ognuno di noi deve a ciascun altro essere umano, creando

continuamente il circuito virtuoso della buona qualità dei rapporti interpersonali, fondati sulla stima e sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sull'accoglienza. Occorre, ad avviso dell'oratrice, coniugare libertà individuale e responsabilità sociale per tutelare adeguatamente i diritti individuali dei conviventi indipendentemente dal loro tipo di relazione.

La senatrice passa quindi ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa, criticando innanzitutto il fatto che l'articolo 1 utilizzi il riferimento alla registrazione anagrafica per disegnare il profilo di coloro che convivono, entrando in tal modo nel vivo della loro relazione e critica anche il fatto che la coppia è descritta in base a parametri quali l'età, il sesso, la stabilità e la natura dei legami affettivi, escludendone impropriamente altri parametri, quali i vincoli di matrimonio o di parentela ovvero quelli di affiliazione e affidamento. In questo modo, ritenendo che il vincolo sia di natura solidaristica e che duri nel tempo, il legislatore individua nel fatto della convivenza un riferimento specifico per l'ordinamento giuridico e introduce un istituto ibrido alternativo al matrimonio religioso e al matrimonio civile. Al riguardo l'oratrice rileva che i diritti di cui parla il disegno di legge governativo non discendono dal fatto della convivenza, ma sono costituiti dalla convivenza stessa, per cui sarà la coppia ad adattare il suo stato ai nuovi possibili diritti.

La senatrice rileva altresì che l'ufficio anagrafe diventa a tutti gli effetti il luogo in cui i due conviventi ratificano la loro decisione di convivere, dando visibilità al consenso su cui si fonda la convivenza.

Dopo aver criticato l'istituto, previsto nel disegno di legge governativo, della raccomandata con la ricevuta di ritorno, l'oratrice rileva la problematicità di un riferimento legislativo a vincoli affettivi che attengono alla sfera privata delle persone, dando così rilevanza giuridica ad aspetti che difficilmente possono essere normati, tanto che la stessa disciplina del matrimonio tace sul reciproco amore, facendo riferimento a comportamenti esterni osservabili, quali la fedeltà, la cura reciproca, la collaborazione e la coabitazione i quali scaturiscono da una responsabilità sociale che coinvolge i coniugi, offrendo altresì una sicurezza che trascende la eventuale mutevolezza dei sentimenti, alla quale comunque la legge offre alta e profonda garanzia.

Il rapporto di convivenza disciplinato dal disegno di legge n. 1339 rende assai semplice rescindere il legame instaurato, il quale può essere risolto in tempi molto più rapidi di un matrimonio per il quale invece la legge prevede tempi più lunghi, sia in sede di separazione sia per il divorzio. Ciò in ragione della funzione sociale che svolge la famiglia e al fine di garantire il soggetto più debole.

Dopo aver criticato la disciplina dei profili successori presente nel disegno di legge governativo, la senatrice stigmatizza l'ambiguità della disciplina nell'ipotesi in cui uno dei due conviventi voglia successivamente contrarre matrimonio e si interroga sulla sorte del convivente nell'ipotesi in cui il *partner* si sposi.

Ribadisce quindi che il disegno di legge costituisce una fonte di confusione non solo sul piano normativo, ma anche per quanto concerne gli aspetti psicologici, affettivi ed etico-sociali, rilevando altresì che l'uguaglianza sul piano della dignità personale e dei diritti individuali non può non essere accompagnata dal principio per cui ad ogni tipologia di unione corrispondono diversi diritti e diversi doveri.

Richiamando alcuni aspetti del dibattito finora svoltosi in Commissione, la senatrice rileva in primo luogo che, ad essere discriminati, non sono - come è stato da più parti affermato - i conviventi, bensì i coniugi ai quali soltanto la legge richiede l'adempimento degli obblighi assunti e l'assunzione delle responsabilità connesse, laddove, nelle convivenze, il rispetto degli obblighi è lasciato all'arbitrarietà dei componenti della coppia. L'oratrice ritiene che, finché lo Stato non riconosce ai conviventi gli stessi doveri dei coniugi, non è possibile attribuire ai primi uno spettro di diritti analogo a quello riconosciuto ai secondi.

A fronte di quanti ritengono che la mancata approvazione della legge andrebbe contro il bene dei conviventi, l'oratrice rileva che lo Stato, pur dovendo garantire ad ogni persona pari opportunità, ha tra i suoi obblighi quello di incentivare e promuovere il matrimonio ben più di qualsiasi altra forma di relazione, dal momento che la famiglia è il luogo privilegiato per la crescita e l'educazione dei figli, per fronteggiare la precarietà del lavoro giovanile e per la tutela degli anziani e dei malati, essendo caratterizzato dall'amore, dalla stabilità e dalla coesione dei suoi membri, fattori che stimolano il patto intergenerazionale e il concretizzarsi delle buone pratiche di cura reciproca. Nelle convivenze invece, terminato il vincolo sentimentale, non ci si sente più obbligati a restare insieme e a prendersi reciprocamente cura l'uno dell'altro, essendo esaltata al massimo la libertà individuale e conseguentemente ridotta la responsabilità sociale.

Pur prendendo atto del fallimento anche dei matrimoni, la senatrice ribadisce che il matrimonio costituisce l'istituto giuridico che comunque offre in partenza le maggiori garanzie.

Quanto alla tesi in base alla quale senza un disegno di legge sulle unioni civili molte persone si troverebbero in grave difficoltà, la senatrice rileva che risulta indispensabile venire incontro ai bisogni dei singoli in qualsiasi condizione si trovino e ritiene che ai conviventi, anche omosessuali, non possano essere negati diritti fondamentali. Ribadisce perciò che a questi ultimi non possono essere riconosciuti i diritti che lo Stato attribuisce alle coppie sposate e ciò essenzialmente in ragione del ruolo sociale da esse svolto. Il rischio paventato dalla senatrice è quello che un'equiparazione giuridica al matrimonio di altre forme di unione può produrre abusi e truffe da parte di chi vuole ottenere benefici e diritti senza alcun connesso dovere.

In ordine al preteso carattere di urgenza e di priorità che l'approvazione del disegno di legge sulle unioni civili avrebbe, l'oratrice ritiene che tale intervento legislativo non risponde ad un'urgenza nazionale rilevando che, nei Comuni dove sono stati istituiti i registri delle unioni civili, la richiesta di iscrizioni è stata minima, anche perché le persone che vivono *more uxorio* possono soddisfare le proprie esigenze applicando i criteri contenuti nelle norme attualmente in vigore, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

Dopo aver ribadito la sua chiara e irremovibile contrarietà a qualsiasi ipotesi di adozione da parte degli omosessuali, rileva che il diritto privato già garantisce numerosi diritti. Al riguardo la senatrice richiama la giurisprudenza sui diritti del convivente superstite in caso di premorienza del *partner*, sui diritti in materia di locazione e di uso dell'abitazione comune, quanto ai profili successori la senatrice ricorda che, pur non essendo considerato erede del convivente, ciascuno può essere nominato tale mediante testamento limitatamente alla quota disponibile. L'oratrice richiama inoltre la disciplina relativa al diritto del convivente di assistenza in carcere e in ospedale, al diritto di ricevere le informazioni necessarie nel caso di prelievi e trapianti di organi, al diritto del convivente superstite, al riconoscimento del danno morale, in caso di omicidio colposo o doloso. Ricorda inoltre la previsione legislativa dell'esenzione dall'obbligo di deporre, nel processo penale, anche per il convivente, nonché la sua tutela qualora sia maltrattato, applicandosi la disciplina prevista all'articolo 572 del codice penale. Quanto alla pensione di reversibilità la senatrice ricorda che la Corte costituzionale, pur affermando che essa non spetta al convivente, ha comunque riconosciuto che, mediante la sottoscrizione di polizze assicurative volontarie l'autonomia privata può soddisfare il desiderio dei *partners*.

La senatrice ribadisce infine il rischio che l'approvazione del disegno di legge in materia di unioni civili metta ulteriormente in crisi il significato del matrimonio, sminuendone il valore anche sul piano simbolico. Ritiene quindi prioritario varare leggi che tutelino la famiglia in quanto tale e che definiscano un *welfare* familiare che alleggerisca sul piano fiscale i costi che oggi gravano sui nuclei familiari, che tutelino la donna non solo al momento della maternità e che consentano a tutti una matura integrazione fra vita di famiglia e impegni professionali. Auspica inoltre che il Ministero della famiglia faciliti la formazione di nuove famiglie e ne stabilizzi la durata nel tempo, riducendone le criticità anche perché, ad avviso dell'oratrice, la convivenza è la conseguenza della crisi della famiglia tradizionale e scaturisce da relazioni familiari che non hanno saputo fronteggiare le difficoltà, laddove una sana politica familiare potrebbe offrire anche alle famiglie in crisi le occasioni di protezione.

Quanto alle coppie omosessuali, la senatrice ribadisce la sua ferma opposizione a qualsiasi forma di discriminazione sul piano personale e professionale, ma chiede la collaborazione necessaria in cui non si alimenti un clima di reciproca diffidenza e conseguente discriminazione a danno della famiglia tradizionale. Propone, in conclusione, di valutare la possibilità di accordi di convivenza che regolarizzino le questioni economiche e patrimoniali del rapporto anche in caso di rottura o di scomparsa prematura di uno dei due conviventi.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (*Ulivo*), dopo aver valutato positivamente l'ampio dibattito svoltosi soprattutto attorno alle diverse possibili interpretazioni dell'articolo 29 della Costituzione, osserva che molte perplessità espresse in sede di discussione generale derivano da un blocco ideologico, culturale e religioso che si sta consolidando a dispetto del mutamento dei costumi sociali che hanno creato realtà diverse dalle famiglie. L'obiettivo dei disegni di legge in titolo è, ad avviso dell'oratrice, il riconoscimento dei diritti e dei doveri in capo a persone che scelgono di non sancire la loro unione con il vincolo matrimoniale preferendo convivere. Si tratta di una possibilità che attiene alla libertà personale, ma anche spesso di una necessità dettata dalle circostanze della vita, perché è in atto una separazione o un divorzio o perché il matrimonio non è possibile, essendo i *partners* dello stesso sesso.

Dopo aver rilevato che il problema è stato risolto da molti paesi europei ad esclusione della Grecia, dell'Irlanda e dell'Austria e dopo aver ricordato che tutte le legislazioni contengono anche un riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, la senatrice richiama i dati ISTAT del 2003, in base ai quali le coppie di fatto, rappresentando il 4 per cento delle coppie, sono una realtà sociale rilevante che il legislatore non può ignorare. Trattandosi di un fenomeno in crescita che costituisce una delle espressioni dei cambiamenti dei costumi e delle scelte di vita, l'oratrice non concorda con quanto affermato dalla senatrice Binetti in ordine alle priorità cui concentrare l'attività legislativa, ritenendo che non si possano anteporre problemi ad altri ma che si debba invece intervenire per risolvere tutte le situazioni di disagio sociale.

A conferma del fatto che tali scelte non costituiscano una *deminutio* del valore della famiglia, la senatrice ricorda che tanti giovani che decidono di convivere e di non accedere al matrimonio pongono la famiglia al vertice della gerarchia delle cose più importanti per la vita. L'oratrice ritiene inoltre che riconoscere i diritti e stabilire i doveri significa aggiungere valore alla famiglia, stabilizzando la coppia e dandole serenità nel rispetto delle scelte di ognuno.

Quanto agli omosessuali l'oratrice rileva che essi chiedono diritti minimi, in particolare il diritto di poter vivere la loro condizione e la loro scelta alla luce del sole. Non chiedono il matrimonio, che pure esiste in tre paesi europei, l'Olanda, il Belgio e la Spagna.

Dopo aver rilevato quindi la necessità di non confondere tra i diritti dei conviventi e il matrimonio, contesta l'affermazione del senatore Malan in base alla quale i disegni di legge in titolo sarebbero espressione di statalismo, perché implicitamente verrebbe attribuita liceità morale solo a ciò che è riconosciuto dallo Stato. Si tratta al contrario di individuare una fonte giuridica generatrice dei diritti, che non necessariamente deve essere il registro delle convivenze, come prospettato nel suo disegno di legge.

Ritiene che nel dibattito emerso in discussione generale vi sia una convergenza sulla necessità di riconoscere i diritti legati alla convivenza quali quello di visita in carcere, di assistenza in ospedale, di subentro nell'affitto, di decisione sulla salute del convivente, di reversibilità della pensione, di successione. Tali diritti sono anche promossi dalle numerose direttive comunitarie e trovano la loro fonte suprema nella stessa Costituzione europea la quale pone, tra i diritti fondamentali dei cittadini, la non discriminazione in base all'orientamento sessuale.

Dopo aver affermato la necessità di ampliare la portata del principio a tutela della dignità della persona umana, la senatrice ricorda la centralità dell'articolo 2 della Costituzione che, garantendo i diritti inviolabili dell'individuo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, rende meritevoli di protezione oltre alla famiglia basata sul matrimonio, anche ogni diversa forma di convivenza. Al riguardo ricorda l'ampia e dettagliata relazione del presidente Salvi, nella quale molteplici e preziosi sono i richiami alla ormai consolidata giurisprudenza in materia della Corte costituzionale.

Ad avviso della senatrice, una democrazia forte nei principi di cittadinanza non deve aver paura di modelli diversi di convivenza perché una società con vincoli saldi è inclusiva, ospitale, accogliente e non rifiuta le differenze, pur stabilendo regole certe, pur fissando limiti, pur affiancando ai diritti imprescrittibili altrettanti inderogabili doveri.

La senatrice dichiara di apprezzare le aperture di alcuni esponenti della chiesa cattolica che, pur difendendo il matrimonio, non condannano altre forme di convivenza né la necessità di regolamentarle. Richiama al riguardo l'affermazione del cardinale Tettamanzi in base alla quale non sarebbe possibile imporre un modello di famiglia e le profetiche riflessioni del cardinale Piovaneli che, già nel 1990, discutendo dei criteri di attribuzione delle case di edilizia pubblica, affermò la sua non contrarietà all'attribuzione dell'abitazione anche a coppie omosessuali.

Ad avviso dell'oratrice le coppie dei conviventi non vengono create dalla legge, ma già esistono nella società senza per questo produrre danni irreversibili alla famiglia basata sul matrimonio.

Richiamando l'esperienza dei paesi europei in cui già vi è una regolamentazione legislativa delle unioni di fatto, l'oratrice ribadisce che accrescere diritti in capo ai singoli, riducendo le discriminazioni, non distrugge la famiglia. Rilevando la convergenza che sembra maturare attorno alla necessità di riconoscere diritti a persone che convivono, anche se dello stesso sesso, la senatrice ritiene che occorra trovare la formula giusta e più condivisa in grado di rispondere a questa rilevante domanda sociale. Ciò può essere fatto solo se al centro delle riflessioni e dei dibattiti del Parlamento si pone la persona concreta con i suoi sentimenti, la sua libertà di scelta, la sua dignità.

La senatrice **BIANCO** (*Ulivo*) critica preliminarmente l'uso del termine "Dico" che si è affermato a seguito della presentazione del disegno di legge del Governo. Dopo aver rilevato la

delicatezza e la complessità di tutto ciò che afferisce all'istituto della famiglia, non riconducibile agli schemi della contrapposizione politica ed ideologica, la senatrice si interroga sul significato della famiglia se essa possa essere considerata una sovrastruttura sociale adattabile al mutare dei tempi, un prodotto dell'ideologia, un ideale per il futuro, ovvero un istituto destinato ad un inarrestabile tramonto. Ribadisce quindi la necessità di richiamarsi ai valori costituzionali, in particolare all'articolo 29 nel quale il costituente, riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, fa riferimento al tradizionale rapporto di coniugio fra soggetti appartenenti a sesso diverso, alla luce di una concezione che trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura e nella storia e che trova conferma anche in numerose disposizioni di legge. Elemento essenziale per poter qualificare nel nostro ordinamento la fattispecie matrimonio è, come ha precisato la Cassazione, la diversità di sesso dei nubendi, realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie tanto che essa non è un elemento essenziale del negozio, non perché sia irrilevante, quanto piuttosto perché incide sulla stessa identificazione dell'istituto matrimoniale, inteso come l'unione di un uomo e di una donna aperta alla prospettiva della nascita dei figli, che tramandano un nome, una storia, una tradizione. Dopo aver ricordato la centralità degli articoli 30 e 31 della Costituzione, la senatrice riconosce che nel tempo i fattori economici, culturali e sociali hanno influenzato la famiglia, pur non avendone mai intaccato la sua consustanziale naturalità. Se la famiglia non è creato artificialmente dallo Stato e le sue leggi ma è un istituto che lo Stato si limita a riconoscere, tutelare e regolare essa presenta anche una sua inconfondibile unicità derivante dal suo fondamento, rappresentato dalla decisione, carica di profondi significati, con la quale un uomo e una donna si impegnano a condividere la vita intera amandosi vicendevolmente e proponendosi di fondare su quell'amore una stabile comunità, cui l'ordinamento riconosce rilevanza pubblicistica.

La famiglia non è il prodotto di una specifica cultura, ma una struttura antropologica fondamentale che una persona sceglie di costruire, perché in essa trova una risposta al proprio bisogno essenziale di essere riconosciuta ed amata, individuando altresì, nella regolamentazione giuridica, una garanzia per la sua durata ed un fattore di sviluppo e di completamento della personalità di ciascuno dei suoi componenti. Richiamando le profonde riflessioni che il filosofo Bauman ha ricondotto alla categoria della "modernità liquida", la senatrice osserva che nella società contemporanea sembra normale adeguare i rapporti di coppia ai rapporti commerciali, l'amore divenendo un bene oggetto di diritto di cui ci si possa facilmente liberare quando si profili all'orizzonte un bene più gratificante. La senatrice rileva che la famiglia è invece una solida struttura che si contrappone alla modernità liquida, rappresentando per questo un elemento di disturbo. Ad avviso dell'oratrice, i *Pacs* si inseriscono in questo processo di dissoluzione dei valori tradizionali e puntellano il tentativo di ridisegnare la società italiana su nuovi fondamenti. Dopo aver richiamato emblematicamente alcune dichiarazioni dell'onorevole Pecoraro Scanio e dell'onorevole Grillini, la senatrice ribadisce che il diritto di costruire altri modelli alternativi alla famiglia tradizionale non può consentire il riconoscimento di tali esperienze come realtà meritevoli di protezione e di tutela.

Rilevando che la maggioranza di coloro che convivono non sente il bisogno di manifestare pubblicamente la propria volontà, considerandolo un fatto privato, la senatrice evidenzia la responsabilità del Governo per aver accelerato ed enfatizzato il dibattito, forzando i dati in modo da far apparire il problema delle convivenze come un'emergenza nazionale. Gli strumenti di diritto privato a disposizione dei conviventi sono molteplici e sufficienti, tanto che la giurisprudenza ha già da tempo esteso ai conviventi una serie di tutele e diritti propri dei coniugi, quali il diritto di succedere nella titolarità del contratto di locazione.

Numerose sono, ad avviso della relatrice, le leggi che tutelano i diritti dei conviventi, quali le leggi in materia di edilizia residenziale, la legge sulla procreazione assistita, la normativa in materia di edilizia popolare, le leggi che disciplinano l'usufrutto degli alloggi di servizio e le dimissioni degli immobili da parte di Enti pubblici. L'ordinamento riconosce inoltre l'equiparazione fra figli legittimi e figli naturali, il diritto del convivente di ottenere il risarcimento del danno in caso di morte del *partner* per incidente, il diritto di fare visite in carcere, l'adozione e l'affidamento dei minori in alcuni casi particolari, la tutela contro tutte le forme di violenza all'interno delle mura domestiche. Sono tutelati i conviventi anche nelle disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi, in quelle per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione, nonché nei servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità attraverso i Consultori familiari.

Gli unici diritti non riconosciuti ai conviventi sono - ricorda l'oratrice - quello alla pensione di reversibilità, per ragioni abbondantemente esplorate dalla Corte costituzionale, nonché il diritto all'eredità se non per testamento e fatta salva in ogni caso la quota spettante agli eredi legittimi. Ciò in considerazione degli interessi della famiglia e di chi ne fa parte.

Dopo essersi soffermata sul rischio di possibili abusi che la disciplina delle coppie di fatto può produrre, la senatrice osserva che nulla impedisce ai componenti di una coppia di fatto di stabilire, nelle forme previste, disposizioni testamentarie in piena autonomia e libertà. L'oratrice osserva inoltre che, a legislazione vigente e utilizzando gli istituti privatistici, è possibile, con una spesa ridotta, stipulare accordi di convivenza fra due persone indipendentemente dal loro sesso e con gli unici limiti di essere maggiorenni e non coniugati. Tale accordo di convivenza, consentendo di regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto, anche per il caso di rottura del legame o di scomparsa prematura di uno dei *partner*, si palesa molto più agile del complicato istituto disciplinato nel disegno di legge di iniziativa governativa.

La senatrice ritiene quindi che la registrazione e il conseguente riconoscimento pubblico dell'unione di fatto risponde esclusivamente ad una domanda di legittimazione sociale e giuridica, avanzata dalle coppie omosessuali. Riconoscendo la delicatezza del tema e la necessità di ragionare senza preconcetti ideologici, la senatrice ritiene che l'omosessualità non debba essere ritenuta pericolosa per la persona che la vive né giuridicamente illecita e quindi non debba costituire ragione di discriminazione.

Al di là di ogni possibile giudizio morale, la senatrice rileva però che la legge non possa equiparare il rapporto affettivo che lega due persone dello stesso sesso alle coppie eterosessuali, dal momento che i rapporti omosessuali, anche se per i soggetti coinvolti risultano naturalmente importantissimi, non hanno rilevanza sociale essendo rapporti costitutivamente sterili, laddove una coppia eterosessuale, almeno potenzialmente, è in grado di compiere quell'importantissima funzione sociale che è la procreazione.

La senatrice rileva infine che occorre distinguere tra il comportamento omosessuale quale fenomeno privato e il comportamento omosessuale che fonda una relazione sociale legalmente prevista e approvata dall'ordinamento giuridico. In questo secondo caso l'incidenza dell'omosessualità nella società finirebbe per comportare modificazioni della stessa organizzazione sociale, ponendosi in contrasto con il bene comune.

Dopo aver ribadito il principio in base al quale il rispetto della propria libertà non può comportare l'equiparazione fra situazioni completamente diverse, la senatrice afferma, in conclusione, che la protezione dell'interesse e del bene pubblico deve necessariamente restare al centro dell'orizzonte del diritto senza derive ideologiche che rischiano di dare cittadinanza giuridica a qualsiasi aspirazione personale, determinando una dittatura dei desideri che trasforma capricci personali in diritti umani fondamentali.

Il senatore **VEGAS (FI)** osserva in primo luogo che i disegni di legge in esame, pur diversi come impostazione e contenuto, appaiono tutti in varia misura ispirati ad una filosofia di intervento dello Stato nella sfera dell'autonomia dei privati, che rappresenta sicuramente uno dei mali più profondi e radicati del sistema politico italiano, in parte per effetto delle ideologie che hanno dominato il discorso pubblico italiano nell'ultimo secolo, in parte a causa di una tendenza professionale in una certa misura naturale, ma non per questo meno deprecabile, dei legislatori ad intervenire normativamente su tutti gli aspetti dell'esistenza.

In realtà sarebbe buona norma ricordare che lo Stato migliore è quello che meno interviene sulle scelte dei cittadini e sul modo in cui essi organizzano la loro esistenza, facendolo solo quando speciali ed evidenti ragioni di interesse collettivo lo impongano.

Tale è il caso della disciplina del matrimonio tradizionalmente regolamentata dalla legge, soprattutto sotto il profilo dei doveri di mutua assistenza e degli obblighi alimentari, per ragioni che possono essere ricondotte da un lato alla promozione e alla salvaguardia della pace sociale, e dall'altro alla stessa promozione dello sviluppo e del benessere della nazione, dal momento che è nella famiglia che vengono generati ed educati i cittadini di domani.

Rispetto ad un istituto giuridico così particolare e antico, la disciplina delle unioni civili, ed in particolare la disciplina proposta dal Governo, presenta caratteri di estrema ambiguità.

In primo luogo il disegno di legge governativo si presenta come diretto a regolamentare effetti che derivano da situazioni di fatto; in realtà però detta all'articolo 1 una disciplina di indubbio carattere negoziale.

Se di negozio giuridico si tratta, appare evidente il rischio di costruire un sistema nel quale si possa scegliere, per così dire, *a la carte*, la regolamentazione che si vuol dare alla propria unione, aggirando il rigore con cui - nell'interesse pubblico e nell'interesse della parte più debole - sono tradizionalmente regolamentati gli effetti del matrimonio.

Si pensi solo al fatto che, tramite il ricorso all'istituto prefigurato dal disegno di legge governativo, sarebbe possibile aggirare la disciplina delle convenzioni matrimoniali.

Parimenti, la disciplina dei diritti successori prevista dal disegno di legge appare foriera di conflitti molto gravi, dal momento che interviene pesantemente sulle norme che regolamentano la successione legittima.

Non vi è dubbio tuttavia che l'aspetto più delicato dell'intera materia anche perché rappresenta, come dimostra il dibattito svoltosi negli scorsi mesi, il principale obiettivo che anima i soggetti che richiedono il riconoscimento delle unioni civili è la questione dell'estensione ai conviventi dei diritti previdenziali, e in particolare della reversibilità della pensione: a parte le considerazioni, certamente importantissime, di ordine etico e giuridico sui rischi di frodi che tale estensione favorirebbe, c'è da chiedersi se, fermo restando l'attuale livello di contributi, il sistema possa sopportare un'estensione delle prestazioni che riguarderebbe centinaia di migliaia di persone. Egli pertanto esprime un avviso fortemente contrario sui disegni di legge in discussione.

La senatrice **BURANI PROCACCINI (FI)** osserva in primo luogo come anche da parte di esponenti sensibili ed equilibrati della maggioranza, sia stato posto in luce il carattere ambiguo e strumentale di provvedimenti oggi in esame.

In particolare, ella osserva come il presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Pisicchio, abbia avuto modo di sottolineare in un'intervista il carattere tutto politico di un'iniziativa assunta dal Governo su pressione di taluni settori della maggioranza e con contenuto quanto mai ambiguo, frutto di un compromesso di basso profilo fra due componenti contrapposte della maggioranza stessa, mentre il presidente Salvi ha a sua volta avuto modo di rilevare le gravi contraddizioni di carattere giuridico recate dal provvedimento.

Tuttavia come è testimoniato dall'elevato numero di senatori non appartenenti alla Commissione giustizia, fra i quali si colloca lei stessa, che hanno ritenuto necessario fornire alla discussione il contributo di culture diverse da quella giuridica il disegno di legge del Governo solleva problemi ed interrogativi che non afferiscono unicamente alla sfera del diritto, ma alla più profonda struttura antropologica della società italiana.

In realtà l'iniziativa per il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto in termini che ne fanno una sorta di matrimonio di secondo grado è espressione di una cultura libertaria verso la quale, da un lato, la sinistra storica italiana ha sempre manifestato, giustamente, un atteggiamento diffidente, avvertendo i rischi di una concezione della democrazia atomistica e non solidaristica, e che dall'altro si contrappone con violenza alla tradizione liberal-cattolica che informa la legislazione italiana in materia di diritto di famiglia.

In realtà il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto non verrebbe affatto incontro, al contrario di quanto si afferma, ad una domanda diffusa nella società italiana.

Come testimoniano tutte le ricerche statistiche serie, la percentuale dei conviventi *more uxorio* sul totale generale delle coppie è estremamente bassa, e l'esperienza dei registri istituiti da alcune città italiane, come ricordato dalla senatrice Bianconi, ha prodotto una quota veramente minima di richieste di registrazione. Oltretutto presentate pressoché unicamente da coppie omosessuali.

Di fatto, dunque, è solo una piccola minoranza della minoranza omosessuale esistente all'interno del complesso delle coppie conviventi a sua volta minoranza rispetto alle coppie sposate a chiedere un riconoscimento giuridico per trarne benefici di dubbia realizzabilità e, in ogni caso, scarsamente condivisibili.

Se si tratta infatti di ottenere l'estensione del diritto alla reversibilità della pensione, le considerazioni già svolte dal senatore Vegas circa il costo per la collettività di una simile operazione dovrebbero renderla particolarmente sconsigliabile.

Se poi la questione è quella del subentro nel contratto di locazione, va distinta l'ipotesi in cui il locatore sia un privato, certamente risolvibile nel senso della possibilità di succedere nel rapporto, e il caso in cui sia invece un ente pubblico, dove alla situazione in cui sia consigliabile non incrementare il contenzioso che già oggi si verifica fra l'ente e i parenti dell'inquilino defunto che accampano pretese di pregresse convivenze con quest'ultimo per ragioni di cura ed assistenza.

In realtà alla pretesa di un riconoscimento pubblico delle relazioni omosessuali è legata una questione ben più rilevante, che è quella della richiesta di ammettere le coppie omosessuali all'adozione, e su tale questione ella ritiene che a comprensibili aspirazioni alla genitorialità debba essere opposto come assolutamente prevalente l'interesse dei bambini, dal momento che qualificati studi psicologici hanno valutato nella misura del trenta per cento l'*imprinting* nel senso di una preferenza verso la tendenza omosessuale, determinato nello sviluppo del bambino dalla circostanza di crescere in una famiglia omosessuale in quei paesi in cui la legge consente questo tipo di adozione.

Nell'associarsi alle critiche espresse dal Presidente e da altri senatori al disegno di legge del Governo, ella osserva però come anche gli altri disegni di legge presentati non siano nel complesso condivisibili.

In conclusione, ella osserva che il frequente richiamo alla legislazione straniera in tema di coppie di fatto non tiene conto, ad esempio, della circostanza che in Francia già dal 1974 ha preso avvio una serie di interventi legislativi e di azioni politiche in favore della famiglia che, tra l'altro, hanno finito per invertire un declino demografico che appariva irreversibile, e solo dopo venti anni di queste politiche si è ritenuto di dover prendere in considerazione la regolamentazione delle unioni civili.

Ella ritiene quindi che anche l'Italia dovrebbe assumere come primo obiettivo, la promozione, la tutela e lo sviluppo della famiglia, e che solo dopo che un simile processo politico sarà completato e che avrà dato i suoi frutti ci si potrà porre il problema di un'estensione dei diritti famigliari.

La senatrice **BAIO DOSSI** (*Ulivo*) osserva in primo luogo che, se dal punto di vista antropologico è indubbio che l'identità degli esseri umani si realizzi e manifesti in primo luogo nella relazione fra l'essere uomo e l'essere donna, è peraltro altrettanto vero che fino ad oggi il diritto non ha mai preso in considerazione le relazioni affettive in quanto tali, dal momento che la disciplina del diritto di famiglia configura gli obblighi e le aspettative come derivanti da negozi giuridici nominati, e non dai sentimenti umani che ne sono alla base.

I disegni di legge all'esame della Commissione appaiono quindi forieri di problemi che vanno affrontati prima di tutto chiarendo se quelli che si intendono riconoscere sono diritti individuali o di coppia e quali conseguenze si riferiscano ad una convivenza di natura eterosessuale ovvero omosessuale.

A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha inteso dare riconoscimento giuridico alle notevoli trasformazioni rispetto al modello di famiglia tradizionale che si sono realizzate nel dopoguerra, prima fra tutte l'effettivo conseguimento di una della parità sociale fra i coniugi, si sono succeduti numerosi interventi normativi, alcuni dei quali hanno conferito un riconoscimento esplicito alle legittime aspettative derivanti da situazioni di fatto, ma che tutti hanno in comune il riconoscimento della realtà famigliare come elemento fondante dell'articolazione sociale e presupposto dello Stato stesso.

E' un aspetto che non bisogna mai dimenticare e che trova un esplicito riconoscimento nell'articolo 29 della Costituzione.

L'oratrice fa presente come nel corso della discussione la necessità di una regolamentazione delle unioni civili sia stata spesso argomentata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, asserendo che nella mancata disciplina dei diritti derivanti dalla convivenza si determinasse una disparità di trattamento dei cittadini.

A suo parere, tale prospettiva non può essere condivisa, dal momento che l'eguaglianza di fronte alla legge sancita dall'articolo 3, non può che essere correttamente intesa come eguaglianza di trattamento tra situazioni eguali, ed è proprio la differenza tra la famiglia fondata sul matrimonio ed altre forme di unione, comprese evidentemente quelle omosessuali, a giustificare quello che solo ad uno sguardo superficiale appare come una disparità di trattamento.

Piuttosto il fondamento, ma anche il limite, di una disciplina di questo tipo di relazioni deve essere individuato nell'articolo 2 della Costituzione.

La senatrice Baio Dossi ritiene altresì improprio sostenere che la disciplina delle unioni civili debba necessariamente e in certo modo automaticamente conseguire da un processo di omologazione con le normative adottate dagli altri Paesi europei.

In realtà, in Europa coesistono normative ispirate a principi quanto mai vari e dissimili.

In primo luogo, non è esatto affermare che siano solo tre i Paesi europei a non avere regolamentato le unioni civili, dal momento che tale affermazione non tiene conto della gran parte dei Paesi del vecchio blocco orientale.

Fra gli stessi Paesi che hanno adottato leggi in materia, poi, vi sono situazioni quanto mai differenziate.

Nell'invitare tutti i colleghi ad un comune sforzo per cercare punti di incontro diretti in primo luogo a realizzare una svolta per costruire finalmente in Italia una vera politica della famiglia e uno Stato sociale basato non solo sulla solidarietà fra gli individui ma sulla promozione e la difesa delle relazioni famigliari, e dall'altro per l'allargamento della tutela dei diritti di tutti i cittadini, quali che siano le loro scelte di vita, la senatrice Baio Dossi ritiene che il dibattito in corso debba costituire in particolare l'occasione per favorire, anche nella coscienza sociale, quella

completa equiparazione dei diritti dei bambini nati fuori dal matrimonio che appare singolarmente assente nei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il presidente SALVI fa presente che risultano ancora iscritti a parlare i senatori Adragna, Alberti Casellati, Antonione, Banti, Bettamio, Bobba, Massimo Brutti, Caruso, Davico, Finocchiaro, Mantovano, Giulio Marino, Massidda, Pastore, Pianetta, Polledri, Quagliarello, Sacconi, Valentino e Ventucci.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SALVI avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per le ore 14 di domani, mercoledì 9 maggio e di giovedì 10 maggio 2007, è integrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 18 e congiunti.

La Commissione è altresì ulteriormente convocata giovedì 10 maggio 2007 alle ore 8,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16.